

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 564/2012 DELLA COMMISSIONE**del 27 giugno 2012****che fissa, per il 2012, i massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 51, paragrafo 2, primo comma, l'articolo 69, paragrafo 3, primo comma, l'articolo 123, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 128, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 131, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Per gli Stati membri che attuano nel 2012 il regime del pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2012 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli 52, 53 e 54 dello stesso regolamento.
- (2) Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2012 delle opzioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1, o all'articolo 131, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2012 i massimali di bilancio per il sostegno specifico di cui al titolo II, capitolo 5, dello stesso regolamento.
- (3) L'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 limita le risorse applicabili a ciascuna misura accoppiata stabilita all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), al 3,5% dei massimali nazionali di cui all'articolo 40 dello stesso regolamento. Per motivi di chiarezza, la Commissione pubblica i massimali che risultano dagli importi comunicati dagli Stati membri per le misure in questione.
- (4) Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli importi calcolati conformemente all'articolo 69, paragrafo 7, dello stesso regolamento sono stati stabiliti nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽²⁾. Per motivi di chiarezza,

è opportuno che la Commissione pubblichi gli importi comunicati dagli Stati membri che essi intendono impiegare conformemente all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009.

- (5) Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2012 che si ottengono detraendo dai massimali indicati nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli 52, 53, 54 e 68 dello stesso regolamento. L'importo da dedurre dal suindicato allegato VIII per finanziare il sostegno specifico stabilito all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 corrisponde alla differenza fra l'importo totale del sostegno specifico comunicato dagli Stati membri e gli importi comunicati per finanziare il sostegno specifico in conformità dell'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), dello stesso regolamento. Qualora uno Stato membro che attua il regime di pagamento unico decida di concedere il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), l'importo comunicato alla Commissione deve essere incluso nel massimale del regime di pagamento unico, poiché detto sostegno assume la forma di un incremento del valore unitario e/o del numero di diritti al pagamento dell'agricoltore.
- (6) Per gli Stati membri che applicano nel 2012 il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annue, in conformità dell'articolo 123, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
- (7) Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2012 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, a norma dell'articolo 126 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione.
- (8) Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2012 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli, a norma dell'articolo 127 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione.
- (9) Occorre fissare per il 2012 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli, a norma dell'articolo 128, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, per gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie, stabiliti in base alla loro comunicazione.

⁽¹⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1.

- (10) Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2012 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per i frutti rossi, a norma dell'articolo 129 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I massimali di bilancio per il 2012, di cui all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell'allegato I del presente regolamento.
2. I massimali di bilancio per il 2012, di cui agli articoli 69, paragrafo 3, e 131, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell'allegato II del presente regolamento.
3. I massimali di bilancio per il 2012 per il sostegno stabilito all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e) del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell'allegato III del presente regolamento.
4. Gli importi che possono essere impiegati dagli Stati membri conformemente all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CE) n. 73/2009 per coprire il sostegno specifico di cui all'articolo 68, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono stabiliti nell'allegato IV del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2012

5. I massimali di bilancio per il 2012 per il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 sono stabiliti nell'allegato V del presente regolamento.

6. Le dotazioni finanziarie annue per il 2012, di cui all'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabilite nell'allegato VI del presente regolamento.

7. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania e della Slovacchia nel 2012, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 126 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell'allegato VII del presente regolamento.

8. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovacchia nel 2012, per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 127 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell'allegato VIII del presente regolamento.

9. I massimali di bilancio per il 2012 di cui all'articolo 128, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono stabiliti nell'allegato IX del presente regolamento.

10. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Bulgaria, dell'Ungheria e della Polonia nel 2012, per la concessione del pagamento distinto per i frutti rossi di cui all'articolo 129 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell'allegato X del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 52, 53 E 54 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Anno civile 2012

(in migliaia di EUR)

	BE	DK	ES	FR	IT	AT	PT	SI	FI	SE
Premio per pecora e per capra							21 892		600	
Premio supplementare per pecora e per capra							7 184		200	
Premio per vacca nutrice	77 565		261 153	525 622		70 578	78 695			
Supplemento al premio per vacca nutrice	19 389		26 000			99	9 462			
Prodotti ortofrutticoli diversi dai pomodori, articolo 54, paragrafo 2				33 025	850					

ALLEGATO II

**MASSIMALI DI BILANCIO PER IL SOSTEGNO SPECIFICO DI CUI ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, DEL
REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009****Anno civile 2012**

Stato membro	(in migliaia di EUR)
Belgio	8 600
Bulgaria	28 500
Repubblica ceca	31 826
Danimarca	36 325
Estonia	1 253
Irlanda	25 000
Grecia	108 000
Spagna	248 065
Francia	466 600
Italia	321 950
Lettonia	5 130
Lituania	13 304
Ungheria	130 898
Paesi Bassi	37 900
Austria	13 900
Polonia	106 558
Portogallo	34 111
Romania	37 545
Slovenia	13 154
Slovacchia	12 000
Finlandia	52 483
Svezia	3 469
Regno Unito	29 800

Importi comunicati dagli Stati membri per la concessione del sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), inclusi nei massimali del regime di pagamento unico.

Grecia: 30 000 000 EUR

Slovenia: 5 400 000 EUR

ALLEGATO III

MASSIMALI DI BILANCIO PER IL SOSTEGNO DI CUI ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, LETTERA a), PUNTI i), ii), iii) e iv), E ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, LETTERE b) ED e), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Anno civile 2012

Stato membro	(in migliaia di EUR)
Belgio	4 461
Bulgaria	28 500
Repubblica ceca	31 826
Danimarca	18 285
Estonia	1 253
Irlanda	25 000
Grecia	78 000
Spagna	184 965
Francia	297 600
Italia	152 950
Lettonia	5 130
Lituania	13 304
Ungheria	46 164
Paesi Bassi	30 100
Austria	13 900
Polonia	106 558
Portogallo	21 210
Romania	37 545
Slovenia	7 754
Slovacchia	12 000
Finlandia	52 483
Svezia	3 469
Regno Unito	29 800

ALLEGATO IV

IMPORTI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 69, PARAGRAFO 6, LETTERA a), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009 PER COPRIRE IL SOSTEGNO SPECIFICO DI CUI ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, DELLO STESSO REGOLAMENTO

Anno civile 2012

Stato membro	(in migliaia di EUR)
Belgio	8 600
Danimarca	23 250
Irlanda	23 900
Grecia	70 000
Spagna	144 400
Francia	84 000
Italia	144 900
Paesi Bassi	31 700
Austria	11 900
Portogallo	21 700
Slovenia	5 400
Finlandia	6 190

ALLEGATO V

MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

Anno civile 2012

Stato membro	(in migliaia di EUR)
Belgio	517 901
Danimarca	1 035 927
Germania	5 852 938
Irlanda	1 339 769
Grecia	2 225 227
Spagna	4 913 824
Francia	7 586 247
Italia	4 202 085
Lussemburgo	37 671
Malta	5 137
Paesi Bassi	891 551
Austria	679 111
Portogallo	476 907
Slovenia	129 221
Finlandia	523 455
Svezia	767 437
Regno Unito	3 958 242

ALLEGATO VI

DOTAZIONI FINANZIARIE ANNUE PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

Anno civile 2012

Stato membro	(in migliaia di EUR)
Bulgaria	472 216
Repubblica ceca	755 659
Estonia	90 789
Cipro	45 787
Lettonia	125 540
Lituania	323 394
Ungheria	1 033 364
Polonia	2 504 542
Romania	1 043 001
Slovacchia	328 485

ALLEGATO VII

IMPORTO MASSIMO DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER LO ZUCCHERO DI CUI ALL'ARTICOLO 126 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Anno civile 2012

Stato membro	(in migliaia di EUR)
Repubblica ceca	44 245
Lettonia	3 308
Lituania	10 260
Ungheria	41 010
Polonia	159 392
Romania	6 062
Slovacchia	19 289

ALLEGATO VIII

IMPORTO MASSIMO DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER GLI ORTOFRUTTICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009**Anno civile 2012**

Stato membro	(in migliaia di EUR)
Repubblica ceca	414
Ungheria	4 756
Polonia	6 715
Slovacchia	690

ALLEGATO IX

MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI TRANSITORI DA EROGARE NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 128 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009**Anno civile 2012**

(in migliaia di EUR)	
Stato membro	Cipro
Prodotti ortofrutticoli diversi dai pomodori - Articolo 128, paragrafo 2	3 359

ALLEGATO X

IMPORTO MASSIMO DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER I FRUTTI ROSSI DI CUI ALL'ARTICOLO 129 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009**Anno civile 2012**

Stato membro	(in migliaia di EUR)
Bulgaria	226
Ungheria	391
Polonia	11 040